REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 161/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Tommaso Parisi	Consigliere
Valeria Mistretta	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. Franco PUSCEDDU, nato a Sinnai il 19/9/1964 e ivi residente in Via Stanislao Concas n. 34, p. 1, C.F. PSCFNC64P19I752C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valentina MEREU (C.F. MREVNT74L55B354N pec avv.valentinamereu@pec.it) presso il cui studio, sito in Cagliari-Pirri, nella Via Risorgimento, n. 61, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 27 novembre 2025, iscritto al n. 26415 del registro di Segreteria;

Visto il decreto n. 15/2026 del 22 luglio 2026;

Uditi, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2026, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Valeria MOTZO, e l'Avvocato Valentina MEREU nell'interesse del convenuto;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione depositato il 27 novembre 2025, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. Franco PUSCEDDU per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 10.000,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, per il danno all'immagine cagionato al Comune di Quartu Sant'Elena per i fatti di cui agli artt. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) del c.p..

L'Ufficio requirente ha rappresentato che, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 27/6/2024 n. 659/2024 il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione GUP ha applicato a Franco PUSCEDDU la pena di due anni di reclusione non ritenendo sussistenti i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e tenuto conto degli esiti degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e della piena confessione resa dal medesimo imputato nell'interrogatorio del 18/3/2022. La sentenza è passata in giudicato in data 28/7/2024.

Il convenuto si è costituito con il patrocinio dell'Avvocato Valentina MEREU con memoria depositata in data 24 giugno 2026, nella quale ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile.

Con decreto n. 15/2026 la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato e, per l'effetto, ha determinato la somma dovuta dal sig. Franco PUSCEDDU nella misura di 4.000,00 euro nei confronti del Comune di Quartu Sant'Elena, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento

presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio.

L'Avvocato MEREU ha depositato il 1° settembre 2026 copia del bonifico di 4.000,00 euro effettuato dal sig. PUSCEDDU in favore del Comune di Quartu Sant'Elena in data 5 agosto 2026 e l'attestazione di avvenuto versamento rilasciata dal detto Ente locale in data 10 agosto 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 130 del codice della giustizia contabile prevede che "*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Alla luce della norma sopra richiamata (art. 130, comma 6, codice di giustizia contabile), la Sezione ha emesso il decreto n. 10/2026 con il quale ha accolto l'istanza di rito abbreviato.

All'udienza camerale del 15 ottobre 2026 il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto la definizione del giudizio e si è rimesso al Collegio in merito alle spese.

L'Avvocato MEREU si è associato alle richieste del Pubblico Ministero.

Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti previsti dall'art. 130

del codice di giustizia contabile, giacché la somma determinata con il decreto citato è stata corrisposta al Comune di Quartu Sant'Elena entro il termine assegnato.

Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti del convenuto Franco PUSCEDDU, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l'avvenuto pagamento dell'importo stabilito ex art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile.

Per quanto concerne le spese di giudizio, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni previste per la compensazione delle stesse ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. e che, pertanto, esse vadano poste a carico del convenuto.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile approvato con il D.lgs. n. 174/2016 nei confronti di Franco PUSCEDDU.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 187,56 (diconsi euro centottantasette/56).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 20.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)